

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Andrea Morsillo, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 dicembre 2007 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CONSOLO (assistente arbitro), SALVATORE MARANO (osservatore arbitrale) E SERGIO DE SANTIS (assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E ART. 37 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO AIA VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (ORA ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL VIGENTE REGOLAMENTO AIA (nota n. 280/403-407-414pf06-07/SP/ma del del 6.8.2007).**

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 agosto 2007 nei confronti di:

- Andrea Consolo, assistente arbitro, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, per aver posto in essere una condotta finalizzata, attraverso contatti telefonici avvenuti, in data 24 aprile 2005, con gli associati Massimo De Santis e Salvatore Marano, alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell'osservatore arbitrale della gara Gela-Ragusa del campionato di serie C, relativamente alla posizione dell'A.A. Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed alla immagine dell'A.I.A.
- Salvatore Marano, osservatore arbitrale, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, per avere, in concorso con l'A.A. Andrea Consolo, posto in essere, in data 24 aprile 2005, una condotta finalizzata alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell'osservatore arbitrale della gara Gela-Ragusa del campionato di Serie C, relativamente alla posizione dell'A.A. Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed all'immagine dell'A.I.A.
- Sergio De Santis, assistente arbitro, contestando la violazione di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento A.I.A., per avere, in più occasioni, nel corso della stagione sportiva 2004-2005, contattato, subito dopo le gare nelle quali aveva svolto la funzione di assistente arbitrale, il collega Massimo De Santis, riferendogli dettagli della sua prestazione, ed il nominativo

dell'osservatore arbitrale intervenuto a valutarlo, al fine di influenzare, attraverso contatti, diretti ed indiretti, posti in essere dal suo interlocutore, a suo vantaggio, il contenuto della relazione dell'osservatore, anche attraverso l'aumento della votazione assegnata, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed all'immagine dell'A.I.A.

Letta la memoria difensiva prodotta in giudizio dal deferito Andrea Consolo con la quale ha chiesto dichiararsi il non luogo a procedere a seguito delle dimissioni dall'AIA presentate in data 21 agosto 2007

Letta la memoria depositata in giudizio dal deferito Salvatore Marano con la quale ha chiesto di essere assolto da ogni addebito per non aver commesso il fatto contestato

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale dr. Giuseppe Chinè il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione della inibizione per anni uno per ognuno dei deferiti

Ascoltato il deferito Salvatore Marano, assistito dal proprio difensore di fiducia

Ritenuto che i comportamenti che hanno condotto ai deferimenti risultano comprovati dalla attività investigativa effettuata dall'Ufficio Indagini per approfondire gli esiti degli accertamenti della Procura della Repubblica di Napoli (Proc. Penale 43915/02 RG NR)

Accertato, in effetti, che l'assistente Consolo, in accoglimento di una richiesta indebita del collega Massimo De Santis, poneva in essere comportamenti finalizzati alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell'osservatore arbitrale concernente l'assistente Sergio De Santis

Accertato, invece, che l'osservatore Marano, in concorso con il Consolo, poneva in essere comportamenti attinenti alla valutazione dell'osservatore arbitrale concernente l'assistente Sergio De Santis che vanno considerati come idonei a violare i principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 CGS ed all'art. 37, comma 2 (oggi 40, comma 3 lett. c))

Regolamento AIA e ad arrecare grave pregiudizio al buon nome ed all'immagine dell'AIA

Accertato, infine, che l'assistente Sergio De Santis, in più occasioni, nel corso della stagione 2004-2005, contattava il collega Massimo De Santis per riferirgli delle proprie prestazioni ed il nominativo dell'osservatore arbitrale inviato per valutarlo al fine di influenzare detta valutazione, e che, inoltre, dalla lettura degli atti emerge un quadro sconcertante nel quale rappresentanti del mondo arbitrale si attivavano per condizionare gli osservatori in favore dell'assistente Sergio De Santis violando in modo gravissimo i principi di cui all'art. 1 CGS ed all'art. 37, comma 2, lett. b) (oggi 40, comma 3, lett. c))  
Regolamento AIA

Considerato che le deduzioni formulate dal deferito Marano non appaiono idonee ad avvalorare situazioni di tipo diverse tali da togliere credibilità all'impianto accusatorio

Rilevato che, per il deferito Consolo, le dimissioni dall'AIA intervenute in data 21 agosto 2007 non risultano accettate, a norma di quanto espressamente previsto dall'art.51 lett.a Regolamento Associazione Italiana Arbitri e dunque inidonee a produrre qualsivoglia effetto nel presente giudizio

Ritenuto che, nella determinazione delle sanzioni, si è tenuto conto del fatto che i soggetti deferiti sono stati assoggettati a sospensione cautelare, successivamente condannati dalla Commissione Nazionale di Disciplina dell'AIA con sentenze poi dichiarate nulle dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA

Valutato che le responsabilità dei deferiti devono essere gradate in relazione ai diversi comportamenti tenuti dai soggetti deferiti

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione sino al 30 aprile 2008 al sig. Andrea Consolo, assistente arbitrale
- inibizione sino al 31 agosto 2008 al sig. Salvatore Marano, osservatore arbitrale
- inibizione sino al 28 febbraio 2009 al sig. Sergio De Santis, assistente arbitrale

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BOLZOMI' (all'epoca dei fatti Vice Presidente Sezione AIA di Locri, attualmente a.f.q. associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E GIUSEPPE JERVASI (a.f.q. associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 412/696pf06-07/SP/ma del 10.9.2007).**

A) Con atto di deferimento del 10/9/07 il Procuratore Federale della F.I.G.C. contesta a Borzomì Francesco, all'epoca Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Locri, la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S, per essere intervenuto in maniera illecita sul programma "Sinfonia" della predetta Sezione, facendo risultare che 7 gare della stagione 2002/2003, effettivamente arbitrate dal sig. Giuseppe JERVASI, apparissero invece come dirette dal proprio figlio, Sig. Giuseppe BORZOMI'.

Con lo stesso deferimento si contesta a Jervasi Giuseppe la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S, in quanto, nel corso della stagione sportiva 2003/2004, in più occasioni risultava arbitrare e fare l'osservatore contemporaneamente in due luoghi diversi. Sempre a dire della Procura, lo JERVASI, malgrado fosse stato più volte sollecitato dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, avrebbe tenuto un comportamento assolutamente reticente, in sede di audizione e successivamente ad essa, non fornendo alcuna delucidazione in merito, impedendo, in tal modo, un compiuto e regolare approfondimento dell'attività istruttoria.

Resiste con memoria il Sig. Jervasi, affermando di non essere colpevole e depositando documentazione a riprova della sua tesi.

Alcuna memoria, invece, ha depositato il Sig. Borzomì.

All'udienza del 13/12/07 il rappresentante della Procura ha chiesto per il Sig. Borzomì l'inibizione per un anno e per il Sig. Jervasi di quattro mesi.

Il Sig. Borzomì ha invece chiesto la propria assoluzione.

E' rimasto assente il Sig. Jervasi.

B) Ritiene la scrivente Commissione di dover decidere separatamente le due vicende, trattandosi di fattispecie distinte, riferite a diversi soggetti.

a) Borzomì Francesco

I fatti attribuiti al Sig. Borzomì risultano provati dall'esplicita ammissione dello stesso incolpato che, in sede di audizione innanzi all'Ufficio Indagini, ha testualmente affermato: "Ammetto di aver operato sul programma Sinfonia della sezione di Locri nella stagione sportiva 2002/2003, assegnando, in modo forzoso, sette gare arbitrate effettivamente da Jervasi Giuseppe, (risultato peraltro ignaro della vicenda –ndr.), a mio figlio Borzomì Giuseppe, che, trovandosi a Torino per motivi di studio, non aveva raggiunto in quella stagione sportiva il numero di gare necessario. Questa mia operazione non è mai stata comunicata a nessuno: né a mio figlio, Borzomì Giuseppe, né al Sig. Jervasi Giuseppe. Quest'ultimo è stato da me avvisato che, per un errore di trascrizione delle partite, i rimborsi spese afferenti proprio quelle sette gare gli sarebbero stati corrisposti direttamente dalla sezione. Successivamente io stesso ho provveduto a pagare i rimborsi spese suindicati a Jervasi Giuseppe mediante assegno bancario tratto sul mio conto corrente personale, acceso presso il S. Paolo Imi di Reggio Calabria, fil. 5 Staz. Centrale." A fronte di tale confessione risulta acclarato che nella specie è stato violato l'art. 1 c. 1 CGS, che sancisce espressamente: "Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

Ciò poiché il Borzomì, come espressamente da lui confessato, è scientemente intervenuto sul programma "Sinfonia" della Sezione AIA di Locri, allo scopo di far illegittimamente risultare che 7 gare effettivamente arbitrate dal sig. JERVASI apparissero invece come dirette dal proprio figlio, Sig. Giuseppe BORZOMI'.

Peraltro la "giustificazione" di aver realizzato il tutto per aiutare il figlio e di aver comunque provveduto a pagare di tasca propria al Sig. Jervasi le competenze per le 7 gare irregolarmente attribuite al Sig. Giuseppe Borzomì, non attenua la responsabilità del deferito, che ha comunque palesemente concretizzato comportamenti sleali e scorretti, nel chiaro ed illegittimo fine di trarre un indubbio vantaggio a favore del figlio.

Orbene non vi è chi non veda che l'atteggiamento dell'incolpato è sicuramente grave, anche perché posto in essere da chi, all'epoca, rivestiva la qualifica di Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Locri; esso, quindi, risulta realizzato da un soggetto che proprio per la sua carica, avrebbe dovuto essere di esempio agli altri e soprattutto garantire la regolarità delle procedure adottate nell'ambito del programma "Sinfonia".

Peraltro si osservi che il deferito ha comunque assunto un atteggiamento collaborativo avendo spiegato la propria versione dei fatti all'ufficio Indagini e tale circostanza, tenuta nella debita considerazione, consente a questo Giudice di irrogare una sanzione comunque ridotta, pur trattandosi, come sopra detto, di fatti indubbiamente gravi.

b) Jervasi Giuseppe.

Sostiene la Procura Federale che, durante la stagione sportiva 2003/2004, in più occasioni egli risultava arbitrare e contemporaneamente fare l'osservatore in due luoghi diversi. Lo Jervasi, inoltre, avrebbe tenuto un comportamento assolutamente reticente, non fornendo alcuna delucidazione in merito, impedendo, in tal modo, un compiuto e regolare approfondimento dell'attività istruttoria.

Va preliminarmente osservato che, nel deferimento, la Procura non ha analiticamente indicato le partite durante le quali si sarebbero verificate le irregolarità attribuite all'incolpato, essendosi genericamente limitata a far riferimento alla "stagione sportiva 2003/2004".

Solamente dalla relazione dell'Ufficio Indagini risulta che le gare oggetto dell'indagine fossero le seguenti:

- 1) giorno 09.11.2003: arbitro nella gara di 3° Categoria Monteleone –Sciconidoni, e nella gara Forever Reggio-Sorianello;
- 2) giorno 23.11.2003: arbitro nella gara N. Folgore-Bruzzano, e nella gara Calcio a 5 Serie D Calabria-Pellarese;
- 3) giorno 18.01.2004: arbitro nella gara di 3° Categoria Folgore San Luca-Kappa 2003 Natile e nella gara Sorbo San Basile - Zona 2002;
- 4) giorno 27/2/05: arbitro nella gara Ardorese-Galatro e in quella Oratorio Salesiano-Pro Reggina;
- 5) giorno 16/4/05: arbitro nellagara Fol Rosso Verde-Nuova Gioiese e in quella Zona 2002-Club Quadrifoglio.

Peraltro, considerato che il deferimento si riferisce esclusivamente alla stagione sportiva 2003/2004, le partite dell'anno 2005 non devono far parte dell'odierno esame di questa Commissione.

Chiarito quanto sopra, si osservi che, nella propria memoria, il deferito ha affermato: il "giorno 09.11.2003 ho espletato solo la funzione di arbitro nella gara di 3° Categoria Monteleone –Sciconidoni, giocata a Spilinga alle ore 14.30, come emerge dalla copia del referto arbitrale allegata.

Non ho espletato la funzione di Osservatore Arbitrale perchè ho rifiutato la designazione nella gara Forever Reggio-Sorianello, come risulta dall'attestato rilasciato dal CRA Calabria su mia richiesta; il giorno 23.11.2003 ho espletato la funzione di arbitro nella gara N. Folgore-Bruzzano, disputatasi a S.Luca (RC) alle ore 14.30.

Nella stessa giornata ho espletato la funzione di Osservatore Arbitrale nella gara Calcio a 5 Serie D Calabria-Pellarese svoltasi a Catona alle ore 18.30.

La distanza di tra S.Luca e Catona è Km. 102, tale da consentirmi di espletare le due funzioni in orari diversi. Il giorno 18.01.2004 ho espletato solo la funzione arbitrale nella gara di 3° Categoria Folgore San Luca-Kappa 2003 Natile, disputata a S.Luca alle ore 14,30.

Non ho espletata la funzione di osservatore arbitrale nella gara Sorbo San Basile - Zona 2002 perchè da me rifiutata. (vedi allegato referto)

Faccio presente che all'epoca dell'inchiesta non ero in grado di fornire al Collaboratore la richiamata documentazione."

Nulla ha affermato il deferito circa le gare svolte nel 2005, che, si ribadisce, non sono oggetto del capo di accusa e, conseguentemente, nemmeno dell'esame dello scrivente giudice.

Ciò detto, si osservi che la ricostruzione dei fatti ad opera del Sig. Jervasi, risulta effettivamente comprovata dai documenti depositati in atti, quali l'attestazione del Presidente CRA Calabria del 26/11/07, che afferma che l'incolpato non espletò la funzione di osservatore arbitrale nelle gare del 9/11/03 e 18/1/04, per aver rifiutato gli incarichi; ed i referti arbitrali relativi alle gare del 23/11/03, da cui risulta che la gara N. Folgore-Bruzzano terminò alle ore 16,20 e che la gara Calabria-Pellarese, svoltasi in pari data, iniziò alle ore 16,45, (con tutto il tempo per lo Jervasi di trasferirsi da un paese all'altro, stante la distanza di circa 100 km).

Quanto all'asserito comportamento reticente che l'incolpato avrebbe posto in essere, impedendo una compiuta indagine, si osservi che in atti non solo non vi è alcuna prova a riguardo, ma risulta assolutamente credibile che, all'epoca della sua deposizione (avvenuta peraltro a distanza di qualche anno dai fatti) e nelle immediate vicinanze, il Sig. Jervasi non fosse in possesso dei documenti poi depositati con la sua memoria difensiva.

Non è quindi dato rilevare alcun atteggiamento reticente da parte dell'incolpato, che, conseguentemente, deve andar assolto dalle imputazioni a lui ascritte.

P.Q.M.

a) irroga al Sig. Borzomì Francesco l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale sino al 31.12.2008;

b) proscioglie il Sig. Jervasi Giuseppe dalle accuse a lui ascritte.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 dicembre 2007 e ha assunto le seguenti decisioni:

**RECLAMO DELLA SOCIETA' AS VIS TERRACINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SCAURI MINTURNO-VIS TERRACINA DEL 14.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 57 dell'8.11.2007 - Campionato di Promozione).**

Con atto del 14.11.2007, la A.S. Vis Terracina ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio, con C.U. n. 57 dell'8.11.2007, ha

comminato alla Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l'ammenda di € 150,00, al Dirigente accompagnatore Sig. Senesi Filippo l'inibizione sino al 21.11.2007 ed all'allenatore Iannitti Luigi la squalifica sino al 21.11.2007.

In particolare, la Commissione di primo grado ha ritenuto irregolare la posizione del calciatore Luigi Iannitti, che aveva preso parte alla gara disputata il 14.10.2007 contro la Scauri Minturno, su denuncia del cui Presidente ha avuto impulso il procedimento, in quanto tesserato come allenatore per la Pol. Gaeta S.r.l..

Detto tesseramento, prosegue la Commissione, sarebbe pervenuto il 21.9.2007 al Settore Tecnico della F.I.G.C. e, poiché l'istanza di annullamento inoltrata dalla stessa Pol. Gaeta S.r.l., all'epoca della gara, non risultava ancora accolta, il tesseramento richiesto quale calciatore il 4.10.2007 non sarebbe stato valido ai sensi dell'art. 40, co. 2, N.O.I.F..

La Società ha lamentato la erroneità della decisione perché fondata sul falso presupposto che lo Iannitti fosse ancora tesserato come allenatore, laddove invece, dalla documentazione in atti, sarebbe risultata unicamente una richiesta in tal senso, mai perfezionata. Prosegue la difesa che la stessa sarebbe stata affetta da nullità, o comunque da inefficacia, per mancato invio dell'accordo economico e per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale all'albo. Ha concluso eccependo la nullità o comunque l'inefficacia della richiesta di tesseramento o del tesseramento con la Polisportiva Gaeta per incompletezza della stessa.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

La apparente concorrenza del tesseramento come tecnico e come calciatore impone la disamina della normativa sottesa alla fattispecie in esame, costituita dagli artt. 38 e 40 N.O.I.F. 17, 18, 31, 33 e 34 Regolamento del Settore Tecnico.

L'art. 38 N.O.I.F. sancisce che: "I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività (co. 1)".

L'art. 40 N.O.I.F. sancisce che: "Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico (co. 2)".

L'art. 17 R.S.T. sancisce che: "Il conseguimento dell'abilitazione da parte del S.T....è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici (co. 2)...I Tecnici, ancorché iscritti all'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'appartenenza all'Albo, non possono essere tesserati da parte delle società (co. 3)".

L'art. 18 R.S.T. sancisce che: "I Tecnici che non versano le quote d'iscrizione annuali sono sospesi temporaneamente dall'Albo (co. 1, lett. a)...sono cancellati dall'Albo qualora ne facciano richiesta (co. 1, lett. c)...I Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dall'Albo alle condizioni indicate nell'art. 30. I Tecnici, anche se sospesi temporaneamente dall'Albo, sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dallo "status di tecnico" (co. 3)".

L'art. 31 R.S.T. sancisce che: "Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C. (co. 1)"

L'art. 33 R.S.T. sancisce che: "I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività (co. 1)...Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione (co. 3)".

L'art. 34 R.S.T. sancisce infine che: "le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società (co. 2)".

Da queste premesse deriva che:

1. l'iscrizione all'Albo dei Tecnici ed il tesseramento per una società sono posizioni giuridiche distinte e la prima è condizione necessaria per il secondo;

2. gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico;
3. la sospensione “coatta” dall’Albo dei Tecnici – quindi anche per l’omesso pagamento delle quote sociali – non fa perdere lo status di tecnico;
4. (solo) la sospensione “volontaria” dall’Albo dei Tecnici consente lo svolgimento di attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, previa presentazione, al Settore Tecnico, di domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività;

Pertanto, in via assoluta, la permanenza di iscrizione all’Albo dei Tecnici è incompatibile con il tesseramento da calciatore a meno che – e la deroga vale solo in ambito dilettantistico – il tecnico intenda svolgere anche l’attività di calciatore per la stessa squadra che allena o richieda la sospensione dal predetto Albo al fine di svolgere attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni.

Lo Iannitti, per quanto emerge dai documenti, al fine di svolgere l’attività di calciatore si è limitato ad inviare una dichiarazione di annullamento del tesseramento come allenatore in seconda della Pol. Gaeta che, sebbene sia stata sottoscritta dal Presidente della stessa, non è atto idoneo a determinare la sospensione dall’Albo, che è l’unica condizione per l’espletamento della nuova attività.

Risulta pertanto irrilevante, per i motivi già dedotti, sia il prospettato mancato perfezionamento del tesseramento per la Pol. Gaeta, ancorché per questioni attinenti all’invio dell’accordo economico ed alla integrale compilazione dello stesso, sia l’inefficacia di detto tesseramento per il mancato pagamento della quota di iscrizione all’Albo.

La posizione irregolare dello Iannitti nella gara di che trattasi deriva, pertanto, dalla sua permanenza nell’Albo dei Tecnici e giustifica la responsabilità dello stesso, del Dirigente Accompagnatore – che ha sottoscritto la distinta di gioco – e della Società ai sensi delle vigenti norme disciplinari.

PQM

la Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

Il Presidente della C.D.N.  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 13 dicembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete